DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI BILANCI PER LE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DELL'EDITORIA E DELLA RADIODIFFUSIONE

Art. 3

Sanzioni

Il legale rappresentante, gli amministratori dell'impresa, il titolare della ditta individuale che non provvedono alla comunicazione, nei termini e con le modalita' prescritte, dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria, ovvero non provvedono agli adempimenti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da dieci a cento milioni di lire. La stessa sanzione si applica in caso di violazione delle disposizioni di cui ai primi undici commi dell'articolo 1 ed all'articolo 11 della legge 5 agosto 1981, n. 416, nonche' in caso di violazione degli articoli 12, 13 e 17 della legge 6 agosto 1990, n. 223. La sanzione prevista dal comma 1 si applica anche ai soggetti di cui agli articoli 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e 11-bis del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, che non osservano le disposizioni recate dagli stessi articoli, ovvero i provvedimenti adottati dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai sensi dell'articolo 1, comma 1. Competente alla contestazione ed all'applicazione della sanzione e' il Garante per la radiodiffusione e l'editoria; si applicano in quanto compatibili le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. I soggetti di cui al comma 1, che nelle comunicazioni richieste dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria espongono dati contabili o fatti concernenti l'esercizio della propria attivita' non rispondenti al vero, sono puniti con le pene stabilite dall'articolo 2621 del codice civile.

Versione in vigore dal 31 agosto 1994, non più in vigore dal 31 ottobre 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e della radiodiffusione
Estremi	Decreto-legge 29 agosto 1994, n. 520
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-bilanci-per-le-imprese-operanti-520-1994/art-3-s-a-n-z-i-o-n-i/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it